

Qualità delle acque di balneazione: normativa europea e nazionale

Evelina Provenza

Comitato Medico Scientifico SNS
Società Nazionale di Salvamento. Via Luccoli, 24, 16123 Genova GE
Email: e.provenza@arpacal.it

Riassunto

La Direttiva Europea sulle acque di balneazione è finalizzata alla tutela della salute dei bagnanti. Il D.lgs. 116/08 per la prima volta offre la possibilità di un approccio integrato nei riguardi della problematica ed introduce degli strumenti, senza dubbio innovativi, rispetto alla vecchia normativa, nello specifico: i profili delle acque di balneazione, la classificazione delle acque in 4 classi di qualità e l'inquinamento di breve durata.

Parole chiave: D.lgs. 116/08, acque di balneazione, aree omogenee, qualità delle acque di balneazione.

Abstract

The European Bathing Water Directive aimed at safeguarding the health of bathers. For the first time, the Decree-Law No. 116/08 offers the possibility of an integrated approach to the problem as well as, it introduces innovative tools compared to the previous law, in particular: the bathing water profiles, the classification of water quality in 4 classes and the short-term pollution.

Key words: Decree-Law No. 116/08, bathing water, homogenous area, bathing water quality.

Introduzione

L'attività di gestione delle acque di balneazione si basa non solo sul controllo e sul monitoraggio delle stesse, ma soprattutto sulla prevenzione, sull'informazione in tempo reale e sul coinvolgimento della gente, che potrà segnalare eventuali anomalie osservate e contribuire così alla tutela della salute dei bagnanti.

Applicazione della normativa D.lgs. 116/08 in recepimento della Direttiva 2006/7/CEE

La Direttiva Europea nella gestione delle acque di balneazione si basa su moderne e più attuali conoscenze scientifiche, che permettono di tutelare la salute dei bagnanti in modo più efficace [1].

Il quadro normativo in materia di acque di balneazione è regolamentato dalla "Direttiva Balneazione" (Dir. 2006/7/CE), recepita dal D.lgs. 116/2008, a sua volta seguito dal decreto attuativo D.M. 30 marzo 2010, (Gazzetta ufficiale n. 97, 24 maggio 2010), che illustra i criteri per definire i divieti di balneazione e le tecniche di applicazione del D.lgs. [2].

Il decreto si applica alle acque superficiali, dove presumibilmente può essere praticata la balneazione e dove non esiste un motivo di divieto permanente di balneazione. Non è applicato alle piscine e alle acque sottoposte a trattamenti per fini terapeutici, perché i controlli in queste matrici sono di competenza delle ASP, ovvero delle Aziende Pubbliche di Servizi.

La principale finalità del decreto è illustrata nell'articolo 1 che recita testualmente: "La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana dai

rischi dell'inquinamento delle acque di balneazione". L'applicazione della normativa passa attraverso le seguenti quattro fasi:

1. monitoraggio delle acque di balneazione,
2. classificazione delle acque di balneazione,
3. gestione della qualità delle acque,
4. informazione al pubblico.

Una delle novità di tale Direttiva è senza dubbio, l'introduzione di uno strumento innovativo che è il "Profilo delle acque di balneazione". Esso rappresenta uno strumento previsionale per la conoscenza e la valutazione dei fattori di rischio ambientale che potrebbero danneggiare la salute dei bagnanti. A tal fine si dovranno identificare le eventuali cause di inquinamento e la loro origine, attraverso la conoscenza delle caratteristiche fisiche, geomorfologiche e idrodinamiche dell'area in esame, oltre che le relazioni fra le acque di balneazione e i corsi d'acqua sfocianti nelle acque marine.

L'atto normativo nazionale di recepimento della nuova direttiva, il D.lgs 116/08, prevede notevoli cambiamenti nella raccolta e gestione dei dati per valutare la qualità delle acque di balneazione, in particolare:

- la determinazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, ritenuti i migliori indicatori di contaminazione fecale, rispetto ai 17 della vecchia normativa (DPR 470/86),
- la frequenza dei controlli mensili durante la stagione balneare, secondo un calendario stabilito prima dell'inizio della stagione, per un numero minimo di 4 campioni all'anno per ogni punto di prelievo. Tale monitoraggio viene effettuato da Aprile a Settembre dalle ore 9.00 alle 16.00 dei giorni destinati all'attività,
- il giudizio di qualità basato su calcolo statistico dei dati microbiologici. Il giudizio viene espresso ogni anno al termine della campagna di monitoraggio sulla base dei risultati analitici della stagione balneare in questione e alle tre precedenti; in base alla valutazione verranno classificate le acque di balneazione in acque di qualità eccellente, buona, sufficiente e scarsa.
- gli interventi con le necessarie misure di gestione sulle fonti di inquinamento evidenziate, finalizzate al miglioramento della qualità delle acque,
- "l'informazione al pubblico" dettagliata e tempestiva, in modo da dare ai bagnanti la possibilità di tutelarsi, oltre che di esprimere suggerimenti, osservazioni o reclami.

Monitoraggio delle acque di balneazione

Il monitoraggio si svolge attraverso l'individuazione di aree omogenee e l'identificazione di un punto rappresentativo di tutta l'area, allo scopo di razionalizzare l'attività e ridurre il numero dei punti della vecchia normativa. Una volta definite le aree di balneazione, individuandone limiti ed estensioni, viene fissato il punto dove effettuare prelievi e misure, secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio. Il punto di misura è localizzato nel luogo in cui si prevede il maggior afflusso di bagnanti o maggior rischio per l'utenza.

Il calendario di campionamento viene stabilito prima dell'inizio della stagione balneare ed i prelievi devono essere fatti con intervalli minori di un mese nell'arco di tutta la stagione balneare, con un prelievo effettuato prima dell'inizio. Nel caso non dovesse essere rispettata la data stabilita nel cronoprogramma, il campionamento deve essere effettuato non oltre 4 giorni dalla data programmata, giustificandone sempre le cause del rinvio (condizioni meteorologiche, ecc.).

In caso di inquinamento di breve durata deve essere effettuato un prelievo aggiuntivo entro 72 ore, per confermare la fine dell'evento ed un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.

Nell'eventualità di risultati di non conformità, dopo il primo superamento dei limiti (E.coli > 500, enterococchi >200 in UFC/100 ml), scatta immediatamente l'ordinanza del Sindaco per il divieto temporaneo su tutta l'acqua di balneazione e l'immediata informazione ai bagnanti; dopo un primo esito analitico favorevole successivo all'episodio di inquinamento, sempre con ordinanza sindacale, viene revocato il provvedimento di interdizione alla balneazione.

Il campionamento è effettuato in un arco temporale che va dalle 9.00 alle 16.00, alla profondità di 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua, ad una distanza dalla battigia di 80-120 cm.

Il prelievo di acqua viene effettuato con contenitori sterili ed le analisi vengono effettuate nel più breve tempo possibile e non oltre le 24 ore.

In linea con quanto stabilito dalla normativa, i risultati del monitoraggio sono pubblicati sul “Portale Acque” del Ministero della Salute all’indirizzo www.portaleacque.it (Figura 1). Ogni cittadino può avere informazioni in tempo reale circa la qualità delle acque marine dell’area interessata.




Figura 1. Il Portale Acque del Ministero della Salute (www.portaleacque.it).

Oltre al monitoraggio dei suddetti due parametri microbiologici, utilizzati per la classificazione delle acque, la normativa ne prevede altri quali:

- i cianobatteri,
- il fitoplancton,
- la presenza di sostanze bituminose, vetro, plastica e altri rifiuti.

Tali parametri non servono per la classificazione, ma sono tenuti sotto controllo, in quanto, nel caso si dovesse ravvisare un pericolo per la salute, fanno scattare alcune strategie di gestione, quale l’informazione, con lo scopo di ridurre il rischio di esposizione ai bagnanti.

Parallelamente al monitoraggio delle acque di balneazione, viene effettuato il monitoraggio delle microalghe potenzialmente tossiche con particolare riguardo all’*Ostreopsis ovata*.

Il monitoraggio prevede la ricerca quali-quantitativa delle microalghe che potenzialmente possono produrre tossine su macroalghe e sulla colonna d’acqua. In caso di fioriture, il sito deve essere monitorato giornalmente e devono essere previste misure di gestione specifiche. Il campionamento prevede l’osservazione dei siti monitorati, l’acquisizione di parametri chimico-fisici in situ e la compilazione della scheda di campionamento, con le rilevazioni delle coordinate del punto di prelievo.

Nel caso in cui nel corso del monitoraggio, o a seguito di segnalazioni, si evidenzino:

- una fioritura in atto in una acqua di balneazione, segnalata da presenza di biofilm marrone su substrati duri e molli (rocce, ciottoli),
- presenza di schiume superficiali,
- segnali di alterazione degli organismi marini o
- notizia di malori in bagnanti,

è opportuno mettere in atto un piano di gestione dell’evento basato sulle Linee Guida del Ministero della Salute.

Bibliografia

- [1] La nuova direttiva europea sulle acque di balneazione- Funari; Gramaccioni.
- [2] Decreto legislativo 116/08 del 30 maggio 2008- “ Gestione integrata acque di balneazione”.

Ricevuto il 01/09/2019

Accettato il 10/09/2019